

Termini e Condizioni dei Covered Warrant su Azioni Italiane

§ 1 - Definizioni

Ai fini dei presenti termini e condizioni, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

"**Borsa**" o "**Borsa di Riferimento**" indica Borsa Italiana S.p.A. Ove, prima della Data di Scadenza (come di seguito definita), il mercato di quotazione dei Titoli Sottostanti (MTA) venga ad essere organizzato e gestito da un soggetto diverso dalla Borsa Italiana S.p.A., il termine "Borsa" o "Borsa di Riferimento" starà ad indicare tale diverso soggetto, per ogni finalità di cui alle presenti Termini e Condizioni (ivi inclusa, per quanto occorrer possa, ai fini della rilevazione del Prezzo di Riferimento).

"**Condizioni Definitive**" indica ciascun documento, redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo) e sulla base del modello contenuto in appendice alla Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole emissioni di Covered Warrant da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso la Borsa e messe a disposizione presso la sede dell'Emittente, con contestuale trasmissione alla CONSOB.

"**Covered Warrant Rilevanti**" indica la Serie di Covered Warrant in relazione ai cui Titoli Sottostanti si è verificato un Evento Rilevante (come di seguito definito).

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, la data oltre la quale i Covered Warrant di tale Serie perdono validità. Tale data è indicata, per ciascuna Serie di Covered Warrant, nelle relative Condizioni Definitive.

"**Divisa di Riferimento**" indica la valuta di denominazione del Titolo Sottostante. Per ciascuna serie di Covered Warrant è indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Emittente del Sottostante**" si intende, per ciascuna Serie di Covered Warrant, la società emittente i relativi Titoli Sottostanti individuati nelle relative Condizioni Definitive.

"**Evento Rilevante**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant ed i relativi Titoli Sottostanti, uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) la distribuzione, ai portatori di un Titolo Sottostante, di (i) un Titolo Sottostante; (ii) titoli di debito ovvero altri strumenti finanziari ovvero altre attività (diverse da dividendi ordinari riconosciuti sotto forma di pagamento monetario o riserve da utili), sia da parte dell'Emittente del Sottostante che di soggetti terzi; (iii) diritti ovvero altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere il Titolo Sottostante ovvero altri strumenti finanziari sia emessi dall'Emittente del Sottostante che da soggetti terzi; ovvero (iv) diritti di qualsiasi altra natura;
- (b) la modifica nel valore nominale dei Titoli Sottostanti e/o nella valuta di denominazione e/o un'operazione di frazionamento o raggruppamento dei Titoli Sottostanti;
- (c) un'operazione di riduzione del capitale sociale ovvero di aumento del capitale sociale (sia gratuito che a pagamento, con emissione di strumenti finanziari della stessa categoria dei Titoli Sottostanti ovvero di strumenti finanziari di diversa categoria) in capo all'Emittente del Sottostante;
- (d) un'operazione di scissione, scorporo, fusione in capo all'Emittente del Sottostante, la quale operazione abbia una qualche influenza sul Titolo Sottostante;

(e) ogni altro evento tale da produrre, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, una diluizione o concentrazione del valore dei Titoli Sottostanti, indipendente dalle condizioni di mercato e/o ogni altro evento tale da rendere necessario, sempre secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, una modifica da parte dello stesso Emittente del Prezzo di Riferimento Finale (come di seguito definito) e/o del Multiplo (come di seguito definito) e/o del Titolo Sottostante relativamente alla Serie di Covered Warrant cui si riferisce l'Evento Rilevante al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il valore economico dei medesimi Covered Warrant.

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrants, un qualsiasi giorno in cui la Borsa è regolarmente aperta per la sua normale operatività, il Sistema Telematico della Borsa è operativo ed in cui il Titolo Sottostante è regolarmente quotato.

"**Giorno di Valutazione**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrants, il Giorno di Negoziazione in cui viene rilevato il Prezzo di Riferimento ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, riportato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, un importo espresso in Euro, calcolato come la differenza, se positiva, tra:

- (i) nel caso di Covered Warrant *call*, il Prezzo di Riferimento Finale ed il Prezzo Base, moltiplicata per il Multiplo e per il numero di Covered Warrant compresi nel Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile);
- (ii) nel caso di Covered Warrant *put*, il Prezzo Base ed il Prezzo di Riferimento Finale, moltiplicata per il Multiplo e per il numero di Covered Warrant compresi nel Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile).

In formule:

A - Nel caso di Covered Warrant di tipo call:

$\max [0; (\text{Prezzo di Riferimento Finale} - \text{Prezzo Base})] * \text{Multiplo} * \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}$

B - Nel caso di Covered Warrant di tipo put:

$\max [0; (\text{Prezzo Base} - \text{Prezzo di Riferimento Finale})] * \text{Multiplo} * \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}$

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il numero minimo di Covered Warrant per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna Serie di Covered Warrant è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"**Mercato degli Strumenti Derivati**" indica il mercato degli strumenti derivati (IDEM) gestito e organizzato dalla Borsa.

"**Multiplo**" ovvero "**Parità**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il numero di Titoli Sottostanti controllati da un singolo Covered Warrant. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive.

"**Periodo di Valutazione**" indica il periodo che inizia a decorrere il Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza e che ha durata di 5 Giorni di Negoziazione successivi a tale Giorno di Negoziazione (tale Giorno escluso).

"**Portatore**" indica ciascun soggetto titolare di uno o più Covered Warrant.

"**Prezzo Base**" o "**Prezzo di Esercizio**" o "**Strike Price**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il valore del Titolo Sottostante a cui il Covered Warrant può essere esercitato, ed è indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Prezzo di Riferimento**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, il prezzo di riferimento del Titolo Sottostante rilevato nel relativo mercato in cui tale Titolo Sottostante è negoziato, ai sensi, rispettivamente, dell' Articolo 4.1.11 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., per i Titoli Sottostanti negoziati sull'MTA, e dell'Articolo 4.4.8 del medesimo Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., per i Titoli Sottostanti negoziati sull'MTA.

"**Prezzo di Riferimento Finale**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, e fatta eccezione per il caso regolato dal successivo § 7 il Prezzo di Riferimento del Titolo Sottostante rilevato presso la Borsa il Giorno di Valutazione.

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica, per ciascuna Serie di Covered Warrant, la sospensione dalle negoziazioni o una rilevante limitazione delle negoziazioni che riguardi:

1. il Titolo Sottostante negoziato sul mercato (MTA) organizzato e gestito dalla Borsa;
2. ove applicabile, il contratto di opzione o il contratto future sul Titolo Sottostante negoziato nel Mercato degli Strumenti Derivati;
3. un numero significativo di azioni, diverse dal Titolo Sottostante, negoziate sul mercato (MTA) organizzato e gestito dalla Borsa.

"**Serie**" indica ciascuna delle serie di Covered Warrant di volta in volta emessi in base alla presente Nota Informativa.

§ 2 - Caratteristiche dei Covered Warrant

I presenti termini e condizioni (di seguito i "**Termini e Condizioni**") disciplinano i *covered warrant call e put* di stile c.d. "europeo" (di seguito i "**Covered Warrant**" e ciascuno un "**Covered Warrant**"), che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (di seguito "**Serie**"), da Banca IMI S.p.A. (di seguito l'"**Emittente**") e con le caratteristiche indicate, per ciascuna emissione, nelle relative Condizioni Definitive (come di seguito definite). Per ciascuna emissione di Covered Warrant, le relative Condizioni Definitive formeranno parte integrante dei presenti Termini e Condizioni.

I Covered Warrant di cui ai presenti Termini e Condizioni sono strumenti finanziari derivati appartenenti alla categoria "covered warrant" e sono del tipo "plain vanilla". I Covered Warrant possono essere sia di tipo Call

che di tipo Put, come specificato nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione, e sono rappresentativi di una facoltà di esercizio di tipo “europeo”, che può essere esercitata solo alla Data di Scadenza.

Tutti i Covered Warrant emessi sulla base dei presenti Termini e Condizioni avranno come attività finanziarie sottostanti titoli azionari negoziati nel mercato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito i "**Titoli Sottostanti**" o i "**Sottostanti**"). Il Titolo Sottostante relativo a ciascuna delle Serie di Covered Warrant che verranno emessi in base ai presenti Termini e Condizioni sarà identificato nelle relative Condizioni Definitive.

L'esercizio dei Covered Warrant secondo i termini e le modalità previste nei presenti Termini e Condizioni obbliga l'Emittente a pagare al relativo portatore di tali Covered Warrant (il "**Portatore**"), per ciascun Lotto Minimo di Esercizio (come di seguito definito), un importo pari all'Importo di Liquidazione (come di seguito definito). Non è prevista in nessun caso la possibilità, in ipotesi di esercizio dei Covered Warrant, di regolamento a mezzo consegna fisica dei Titoli Sottostanti: tutti i Covered Warrant, in ipotesi di esercizio, saranno regolati a mezzo pagamento secondo i termini e le modalità previsti nei presenti Termini e Condizioni, dell'Importo di Liquidazione, e cioè secondo il meccanismo di *cash settlement* così come inteso nell'ordinaria prassi di mercato. Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione risulti essere un numero pari a zero, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Covered Warrant e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente. I Covered Warrant non danno un rendimento certo e determinato o determinabile a priori.

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, a sua discrezione, ulteriori covered warrant con le stesse caratteristiche e condizioni dei Covered Warrant e tali da costituire un'unica Serie con gli stessi.

Il codice ISIN dei Covered Warrant sarà quello indicato nelle Condizioni Definitive per i titoli di volta in volta emessi.

§ 3 - Forma e Trasferimento dei Covered Warrant

I Covered Warrant sono strumenti finanziari di diritto italiano emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più Covered Warrant.

Il trasferimento dei Covered Warrant avverrà esclusivamente tramite l'annotazione di tale trasferimento nel conto acceso dall'Emittente presso la Monte Titoli S.p.A. e nei conti detenuti da ciascun intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso cui il Portatore detenga, direttamente o indirettamente, il proprio conto (tale intermediario, di seguito l'“**Intermediario Aderente**”).

§ 4 - Ranking

Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dei Covered Warrant costituiscono obbligazioni contrattuali chirografarie e non subordinate dell'Emittente e si collocano pari passu nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente in essere e future, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Covered Warrant non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

§ 5 - Esercizio dei Covered Warrant

(a) *Procedura di esercizio - Esercizio Automatico*

I Covered Warrant saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

Nessuna forma di esercizio dei Covered Warrant diversa da quella automatica è ammessa durante la vita degli stessi.

(b) *Facoltà di rinuncia all'esercizio da parte del Portatore*

Ciascun Portatore avrà facoltà di rinunciare all'esercizio automatico dei Covered Warrant, e quindi al pagamento del relativo Importo di Liquidazione, mediante apposita comunicazione di rinuncia che il Portatore, tramite l'Intermediario Aderente, dovrà inoltrare via fax all'Emittente entro le ore 10.00 antimeridiane (ora di Milano) del giorno successivo alla Data di Scadenza ovvero del giorno successivo al Giorno di Valutazione dei Covered Warrant qualora quest'ultimo sia posteriore alla Data di Scadenza. A tal fine, farà fede l'orario indicato sulla copia del messaggio stampato dalla macchina ricevente. La comunicazione di rinuncia è irrevocabile e dovrà essere, a pena di inefficacia, sostanzialmente conforme al modello in appendice ai presenti Termini e Condizioni. La comunicazione di rinuncia dovrà essere effettuata per un numero di Covered Warrant, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la comunicazione di rinuncia s'intenderà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Covered Warrant della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo d'Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Covered Warrant la comunicazione di rinuncia s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Covered Warrant della medesima Serie indicati nella comunicazione di rinuncia sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la comunicazione di rinuncia s'intenderà come non effettuata.

Ciascun Portatore sarà tenuto ad accertarsi che l'Intermediario Aderente presso cui detenga il proprio conto sia a conoscenza dei termini previsti dai presenti Termini e Condizioni e che ponga in essere quanto necessario al fine di permettere il regolare esercizio della facoltà di rinuncia all'esercizio dei Covered Warrant, anche qualora l'intermediario presso cui il Portatore detenga il proprio conto non sia un Intermediario Aderente.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Covered Warrant per i quali sia stata validamente effettuata una comunicazione di rinuncia e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

§ 6 - Determinazione e pagamento dell'Importo di Liquidazione

Il portatore di un Covered Warrant ha diritto al pagamento di un importo in Euro rapportato al Prezzo di Riferimento del Titolo Sottostante a scadenza, al Multiplo del Covered Warrant, al Tasso di Cambio, ove applicabile, e al Lotto Minimo di Esercizio. Il Multiplo di ciascun Covered Warrant è indicato nelle Condizioni Definitive predisposte in prossimità di ogni singola emissione.

(a) *Determinazione dell'Importo di Liquidazione*

A seguito dell'esercizio automatico dei Covered Warrant, l'Emittente verserà al Portatore un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

Esso sarà calcolato come la differenza, se positiva, tra:

- (i) nel caso di Covered Warrant *call*, il Prezzo di Riferimento Finale ed il Prezzo Base, moltiplicata per il Multiplo e per il numero di Covered Warrant compresi nel Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile);

- (ii) nel caso di Covered Warrant *put*, il Prezzo Base ed il Prezzo di Riferimento Finale, moltiplicata per il Multiplo e per il numero di Covered Warrant compresi nel Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile).

L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Emittente, sarà, in assenza di errori manifesti, definitivo e vincolante per il Portatore. In ogni caso, l'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni nella determinazione e diffusione di dati, variabili e parametri calcolati e pubblicati da soggetti terzi ed utilizzati dall'Emittente nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

(b) *Pagamento dell'Importo di Liquidazione*

Nel caso in cui il relativo Importo di Liquidazione sia un numero positivo, l'Emittente provvederà al pagamento del relativo ammontare mediante accredito a favore degli Intermediari Aderenti che detengano i Covered Warrant alla Data di Scadenza e presso i quali i relativi Portatori abbiano, direttamente o indirettamente, un conto. Nel caso in cui invece l'Importo di Liquidazione risulti essere un numero pari a zero, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Covered Warrant e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Il relativo accredito verrà effettuato entro tre Giorni Lavorativi dalla Data di Scadenza, salvo quanto previsto dal successivo § 7.

Per i Covered Warrant legati a Titoli Sottostanti il cui valore sia espresso in una valuta diversa dall'Euro, il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione dell'importo in Euro è il fixing segnato dalla Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione alle ore 14.30 (ora di Francoforte) sul sito ufficiale www.ecb.int. E' pertanto possibile che tale prezzo differisca, anche in modo significativo, dal valore del Tasso di Cambio rilevabile nel momento in cui i Covered Warrant sono esercitati automaticamente.

§ 7 - Sconvolgimenti di Mercato e simili

Nel caso in cui nel Giorno di Valutazione non venga rilevato il Prezzo di Riferimento ovvero in tal Giorno, a giudizio dell'Emittente, si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà posticipato al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo. Qualora anche in tale successivo Giorno il Prezzo di Riferimento non sia stato rilevato o sussista anche in tale Giorno uno Sconvolgimento di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà posticipato al primo Giorno di Negoziazione nel Periodo di Valutazione in cui il Prezzo di Riferimento sia stato rilevato. Qualora il Prezzo di Riferimento non venga rilevato in nessuno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Valutazione, allora il Prezzo di Riferimento Finale sarà determinato dall'Emittente sulla base della media aritmetica degli ultimi cinque Prezzi di Riferimento disponibili antecedenti l'originario Giorno di Valutazione.

§ 8 - Eventi Rilevanti relativi ai Titoli Sottostanti e rettifiche

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile delle modifiche allo Strike Price e/o al Multiplo e/o al Titolo Sottostante relativamente ai Covered Warrant Rilevanti, in modo tale che il valore economico di tali Covered Warrant, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi Covered Warrant antecedentemente al verificarsi dell'Evento Rilevante e comunque in conformità ai successivi capoversi.

Al fine delle modifiche di cui al precedente comma, l'Emittente adotterà i criteri di rettifica adottati dal Mercato degli Strumenti Derivati per i contratti di opzione o i contratti *future* (qualora disponibili) relativi ai Titoli Sottostanti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenti caratteristiche contrattuali dei Covered Warrant e di tali contratti di opzione. In assenza di questi ultimi, l'Emittente adotterà altri criteri di rettifica utilizzati quale *best practice* ed idonei a mantenere, per quanto possibile, il valore economico dei Covered Warrant Rilevanti sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi Covered Warrant antecedentemente al verificarsi dell'Evento Rilevante.

Ove il Mercato degli Strumenti Derivati, al seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, revochi anticipatamente i contratti d'opzione o i contratti *future* relativi ai Titoli Sottostanti, e/o in ipotesi di revoca dalla quotazione dei Titoli Sottostanti, nonché in ogni altra ipotesi in cui l'Emittente ritenga ragionevolmente che non sia possibile procedere ad una rettifica ai sensi dei precedenti capoversi del presente § 7, gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Covered Warrant Rilevanti s'intenderanno venuti meno, e l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori dei Covered Warrant Rilevanti un importo in denaro secondo le previsioni del successivo § 10 *mutatis mutandis*.

Le rettifiche operate e le determinazioni effettuate dall'Emittente ai sensi del presente § 7 avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori dei Covered Warrant Rilevanti e per l'Emittente.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e la Borsa delle rettifiche apportate della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque almeno due giorni antecedenti la data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

§ 9 - Imposte, tasse, spese e regime fiscale

Qualunque tassa, imposta o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei Covered Warrant sarà interamente a carico del Portatore.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Covered Warrant.

Quanto segue intende essere una introduzione alla legislazione italiana in tema di strumenti derivati, e non deve essere considerata un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Covered Warrant.

Pur nell'incertezza della materia, si ritiene ragionevole sostenere che il regime specificamente riservato dalla vigente legislazione fiscale ai redditi rivenienti da tale tipologia di titoli sia quello previsto dall'art. 67, primo comma, lettera c-quater del DPR 22.12.1986 n. 917. Ciò in quanto si ritiene che i *“redditi siano comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria”*.

Il reddito è quindi classificato tra i redditi diversi di natura finanziaria e soggiace alle regole previste per tale categoria di redditi.

In base all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14 novembre 1997, n. 461 l'imposta sostitutiva, in regime dichiarativo, è liquidata sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze.

L'imposta dovuta deve essere versata con le modalità ed i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione stessa. Le minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei quattro periodi di imposta successivi.

Nel caso in cui l'investitore detenga tali titoli in un portafoglio presso un intermediario abilitato, può essere esercitata l'opzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 461/97 (risparmio amministrato) o l'opzione ai sensi del successivo art. 7 (risparmio gestito). In tali casi le regole di determinazione del reddito e di liquidazione dell'imposta saranno quelle tipiche dei due regimi sopra citati.

L'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. n. 148/2011, ha disposto l'aumento dell'aliquota dal 12,5% al 20% sui redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2012.

In base alla disciplina transitoria di cui al cit. D.L. n. 138/2011, le perdite determinatesi fino al 31/12/2011 rilevano solo per il 62,50% del loro ammontare.

Si segnala sin d'ora che, dal 1° luglio 2013, l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 diverrà applicabile alle operazioni aventi ad oggetto Covered Warrant il cui sottostante sia composto prevalentemente da azioni soggette alla medesima imposta ovvero da indici il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più delle medesime azioni. Indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dalla residenza delle parti, la misura dell'imposta dovuta da ciascuna delle parti stesse dipende (i) dallo specifico valore nozionale, secondo le fasce di valori contenute nella tabella 3 allegata alla citata legge e richiamata dal comma 492 e (ii) dalle modalità di esecuzione dell'operazione, come meglio descritte dal decreto attuativo del 21 febbraio 2013 e dalla relativa relazione illustrativa.

§ 10 - Acquisti di Covered Warrant da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Covered Warrant sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Covered Warrant così acquistati.

§ 11 - Modifiche normative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Covered Warrant s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente accerti l'eccessiva onerosità o l'impossibilità di adempiere, in tutto od in parte, agli stessi.

In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Portatori un importo in denaro ragionevolmente determinato dal medesimo Emittente rappresentante il valore di mercato dei Covered Warrant il Giorno di Negoziazione precedente al verificarsi degli eventi che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi.

Il pagamento di tale somma di denaro avverrà non appena possibile, secondo le modalità che verranno comunicate ai Portatori tramite annuncio pubblicato ai sensi del § 12 dei presenti Termini e Condizioni.

Le determinazioni effettuate dall'Emittente ai sensi del presente § 11 avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

§ 12 - Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento di Borsa Italiana, ogni comunicazione dell'Emittente ai Portatori s'intenderà validamente effettuata tramite annuncio pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com.

§ 13 - Modifiche ai Termini e Condizioni

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori, ma previa comunicazione a Borsa, l'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni le modifiche che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni od errori materiali presenti nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori.

Di tali modifiche l'Emittente provvederà ad informare i Portatori nei modi indicati al § 12 dei presenti Termini e Condizioni.

§ 14 - Legge applicabile e foro competente

La forma ed il contenuto dei Covered Warrant, così come tutti i diritti e gli obblighi connessi ai Covered Warrant o da essi derivanti, sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa ai presenti Termini e Condizioni, foro competente in via esclusiva è il foro di Milano, ovvero, qualora il Portatore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n° 206, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.
